

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE PENALE**

Composta da

ERCOLE APRILE

- Presidente -

Sent. n. sez. 1121/2025

ANNA CRISCUOLO

UP - 08/10/2025

BENEDETTO PATERNO'

R.G.N. 19639/2025

RADDUSA

PAOLO DI GERONIMO

- Relatore -

OMBRETTA DI GIOVINE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]
avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Catania

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in concorso con [REDACTED] riconoscendo all'imputato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

I fatti oggetto di accertamento si sono svolti presso l'abitazione di [REDACTED] ove [REDACTED] si trovava unitamente a [REDACTED], ex moglie di [REDACTED] e sua attuale compagna, nonché dei quattro figli della [REDACTED] due dei quali avuti con [REDACTED] e due con [REDACTED]. A seguito dell'individuazione, all'esterno dell'abitazione, di un presunto corriere di droga e sospettando che questi avesse appena consegnato stupefacente all'interno dell'abitazione, le forze dell'ordine entravano nell'abitazione, rinvenendo un cospicuo quantitativo di stupefacenti, suddiviso in più involucri, uno dei quali – contenente marijuana – nelle mani di [REDACTED].

3. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge, nella misura in cui i giudici di merito non avevano ritenuto sussistente l'ipotesi della mera connivenza non punibile. La difesa ha evidenziato plurimi elementi di fatto che avrebbero giustificato l'esito assolutorio, sottolineando come non vi fosse alcun elemento in grado di dimostrare che [REDACTED] avesse concorso nell'illecita detenzione, desunta da meri argomenti indiziari, privi di effettiva precisione e concordanza.

In particolare, lo stesso [REDACTED] aveva scagionato [REDACTED] e, del resto, le ragioni della presenza di quest'ultimo presso l'abitazione di [REDACTED] si spiegavano in ragione dei legami



familiari, come riferito anche dalla [REDACTED]

[REDACTED] si sarebbe limitato a spostare una busta contenente stupefacente, per liberare il tavolo della cucina senza, peraltro, che vi sia neppure la sicura consapevolezza che l'involucro contenesse stupefacente.

L'imputato non avrebbe, pertanto, fornito alcun contributo causale rispetto alla detenzione dello stupefacente.

3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul presupposto che, non avendo il [REDACTED] maneggiato anche gli involucri contenenti hashish, doveva applicarsi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3.3. Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, sia in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, che alla minima riduzione apportata in virtù dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva.

4. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Il primo e secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

La difesa prospetta una rilettura del fatto storico, nell'ottica di ricondurre la condotta dell'imputato nell'alveo della connivenza non punibile, piuttosto che del concorso nel reato.

Invero, la sentenza di appello e ancor più quella di primo grado, hanno compiutamente esposto le ragioni per cui non era accoglibile la tesi difensiva, sottolineando come l'imputato, nel momento dell'ingresso nell'abitazione delle forze dell'ordine, era intento a maneggiare un involucro di sostanza stupefacente, congiuntamente ad [REDACTED]

Oltre all'obiettiva rilevanza di tale condotta, i giudici di merito hanno valorizzato l'intero complesso fattuale, connotato dalla accertata presenza di plurimi involucri di sostanza stupefacente, di diverso contenuto, che l'imputato e il correo erano chiaramente intenti a sistemare all'interno della cucina dell'abitazione.

Inoltre, è stato correttamente valorizzato sia il fatto che [REDACTED] risultava avere frequentissimi contatti telefonici con la madre di [REDACTED] ritenuti riferibili al traffico di stupefacenti, nonché la circostanza che ben difficilmente [REDACTED] avrebbe maneggiato la sostanza stupefacente, unitamente a [REDACTED] se quest'ultimo non fosse stato cointeressato alla detenzione della droga.

Né è in alcun modo contestabile il fatto che [REDACTED] aveva necessaria consapevolezza del contenuto degli involucri, avendo i giudici di merito sottolineato come la fattezza degli stessi e la dimestichezza dell'imputato con gli stupefacenti siano elementi inequivocabili al fine di escludere l'ignoranza dell'imputato.

In conclusione, quindi, l'ampia motivazione con la quale è stata esaminata ed esclusa la configurabilità della fattispecie della connivenza non punibile non presenta alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente, non potendosi certamente ritenere che vi siano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Una volta ritenuto il coinvolgimento fattivo di [REDACTED] nella detenzione dello stupefacente, anche l'ulteriore censura relativa all'omessa derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, risulta manifestamente infondata, posto che la condotta realizzata – pur se marginale rispetto a quella prevalente di [REDACTED] – si inserisce in un contesto di apprezzabile rilievo criminale, tale da non consentire il riconoscimento della



minore gravità del fatto.

3. Il terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è parzialmente fondato.

Per quanto concerne il diniego delle generiche, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza di elementi atti a fondare un giudizio di minor gravità del fatto, precisando anche l'insufficienza della mera "giovane età" dell'imputato, in mancanza di elementi dai quali desumere che l'età del predetto abbia potuto incidere sul complessivo giudizio di colpevolezza.

In ogni caso, si tratta di una motivazione congrua e non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorrente si duole anche del mancato riconoscimento della riduzione per l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. nella misura massima, posto che la pena base sarebbe stata diminuita di 1/6 anziché di 1/3.

Sul punto la Corte di appello è del tutto silente e, pertanto, risulta fondato il motivo stante l'omessa motivazione su un aspetto che era stato specificamente devoluto all'esame del giudice di secondo grado.

Né vi sono elementi – eventualmente valutabili anche quale motivazione implicita – dai quali desumere che i giudici di appello siano pervenuti a ritenere la correttezza dell'applicazione della diminuzione per l'attenuante nella misura di 1/6.

Su tale punto della decisione, pertanto, si impone l'annullamento con rinvio.

4. Il quarto motivo, concerne l'avvenuto riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale, ritenuta subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Occorre premettere che, secondo l'orientamento maggioritario ritenuto preferibile, sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva qualificata, anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante, conferendo maggiore gravità al fatto, può avere ricadute sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. e, comunque, produce effetti sulla concessione dei benefici penitenziari, sulle condizioni per la riabilitazione e sull'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez.6, n. 30706 del 14/5/2024, Giuffrida, Rv. 287116; Sez.5, n. 2109 dell'11/10/2024, Rv. 287671; Sez.2, n. 14653 del 7/3/2024, Rv.286209; Sez.5, n. 29284 del 3/5/2024, Pjetri, Rv. 286644).

Ciò posto, deve rilevarsi come la Corte di appello non ha neppure implicitamente affrontato il tema della recidiva, limitandosi a dare atto che l'aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., risultando in tal modo integrato il vizio di omessa motivazione.

Nè può sussistere alcun dubbio circa la rilevanza della recidiva, posto che - ove si escludesse la sussistenza dell'aggravante - risulterebbe ancor priva di giustificazione anche l'omesso riconoscimento della massima riduzione di pena consentita per la residua attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

5. Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla rivalutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva e per la quantificazione della riduzione apportata per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Poiché l'annullamento ha a oggetto solo i predetti punti della decisione, deve dichiararsi la definitività dell'accertamento della responsabilità penale.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 114 cod. pen. e alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della corte di appello di catania. dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così è deciso, 08/10/2025

Il Consigliere estensore
PAOLO DI GERONIMO

Il Presidente
ERCOLE APRILE

